

## **REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO**

### **Art. 1 – oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico, anche detto autocompostaggio, applicato sia per le utenze domestiche, che non domestiche.
2. Le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, così come definito nelle "Indicazioni di buone pratiche" allegate al presente regolamento al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento sull'applicazione della TARI.

### **Art. 2 – Il compostaggio domestico nel territorio del Consorzio Canavesano Ambiente**

1. Il Comune, in collaborazione con il Consorzio Canavesano Ambiente, sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali ed assicura un'adeguata formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico, anche attraverso l'organizzazione di corsi ed il rilascio del relativo "patentino".

### **Art. 3 – La pratica del compostaggio domestico**

1. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le "indicazioni di buone pratiche" allegate al presente Regolamento.
2. Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di verde o di terreno agrario che ne garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica vigenti in materia di compostaggio, preferibilmente annesso all'abitazione.
3. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di 5 mt. dai fondi di altri proprietari/utilizzatori, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale salvo accordi diversi tra proprietari/utilizzatori confinanti.  
La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
4. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
5. La frazione verde (sfalci, potature) in eccesso deve essere conferita presso le ecoisole o nei contenitori dedicati alla raccolta degli sfalci se presenti sul territorio comunale.
6. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.
7. In caso di mancato rispetto dei limiti di distanza imposti da questo regolamento, sarà necessario un accordo scritto tra vicini che sottolinei scopi e natura dei rifiuti da compostare sollevando contestualmente l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

8. Possono svolgere l'autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TARI, purché in grado di dimostrare l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio domestico (anche se solo stagionalmente).

#### **Art. 4 – Albo comunale dei compostatori a riduzione TARI**

1. E' istituito presso il comune di Carema l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche presenti nel comune di Carema che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti da cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e a restituirlo all'ufficio tributi del comune di Carema. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
4. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, all'ufficio tributi del comune di Carema.
5. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo TARI, secondo quanto disposto dal regolamento sull'applicazione della TARI. La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario dell'avviso di pagamento è diverso dal nominativo iscritto all'albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare (codice famiglia)
6. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del comune di Carema. Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori.
7. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARI.

#### **Art. 5 – Controlli, cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori, decadenza della riduzione TARI**

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e nei tempi che verranno individuati dall'amministrazione.
2. Dei suddetti controlli verrà redatto apposito verbale in duplice copia. Una sarà consegnata all'utente, l'altra verrà trasmessa agli uffici comunali.
3. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione del verbale di cui al comma 4. ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, viene disposta la cancellazione dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

4. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori
5. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Carema.
6. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.
7. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà riscriversi all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.
8. Il comune si riserva eventualmente di regolamentare la pratica del compostaggio domestico individuando specifiche aree del territorio soggette obbligatoriamente a tale pratica.